

8666/12

Crou 3248/12

Rep 6904/12

8666



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione III^a Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dot.ssa	Elena	Ragabelli	presidente
dot.	Marco	Mannucci	giudice
dot.	Stefano	Cardinali	giudice

ha emesso la seguente

CASO.it

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 41647/09 R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 14/12/11

promossa da

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in Roma, via P. n. , presso lo studio dell'avv. G. M., che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti V. M. e Al. A. giusta procura apposta in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

B. P. E.

in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza B. n. , presso lo studio dell'avv. V. D., che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Sido Bonfatti, G.

I [redacted] e F [redacted] N [redacted], giusta procura apposta a margine della comparsa di risposta

e nei confronti di

[redacted] S.P.A. E [redacted] S.P.A.


in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via L [redacted] C [redacted] n. [redacted], presso lo studio degli avv.ti C [redacted] d [redacted] e L [redacted] C [redacted], che le rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di terzo

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

OGGETTO: polizze assicurative

CONCLUSIONI:

per l'attrice (come da istanza di fissazione di udienza): "nel merito: dichiararsi, in relazione a tutte le contestazioni, eccezioni ed osservazioni svolte in causa dall'attrice, nulla, annullata, ovvero risolta per fatto e colpa dell'istituto convenuto e di chi la ha collocata nel mereato la polizza n. 000508828 del 31/5/01 sottoscritta dalla sig.ra [redacted]; in ogni caso, condannarsi la B [redacted] P [redacted] E [redacted] s.c., in persona del suo presidente e/o legale rappresentante p.t., per le medesime causali di cui sopra, alla restituzione ed al risarcimento della somma di € 206.582,76 o di quella maggiore o minore che risulterà, oltre al danno di mancata rendita, con rivalutazione e interessi dal dì della sottoscrizione della polizza n. 000508828 (31/5/01), in favore della sig.ra [redacted]; subordinatamente, nel merito: dichiararsi, in relazione a tutte le contestazioni, eccezioni ed osservazioni svolte in causa dall'attrice, nulla, annullata, ovvero risolta per fatto e colpa della B [redacted] P [redacted] E [redacted] s.c. e/o [redacted] S.P.A. e /o [redacted] S.P.A. la polizza n. 000508828 del 31/5/01 sottoscritta dalla sig.ra [redacted]; in ogni caso, condannare, se del caso in via solidale, la B [redacted] P [redacted] E [redacted]



~~_____~~ s.c. e/o ~~_____~~ S.P.A. e/o ~~_____~~

S.P.A. in persona dei loro legali rappresentanti p.t., per le medesime causali di cui sopra, alla restituzione ed al risarcimento della somma di € 206.582,76 o di quella maggiore o minore che risulterà, oltre al danno di mancata rendita, con rivalutazione e interessi dal dì della sottoscrizione della polizza n. 000508828 (31/5/01), in favore della sig.ra ~~_____~~, con il favore di spese e competenze di causa”;

per la convenuta ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ (come da note ex

art. 10 d.lgs. n. 5/03): “NEI CONFORNTI DELL’ATTRICE: in via pregiudiziale preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità nel merito del rapporto controverso e dedotto in causa della ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ s.c. in quanto questa non è mai stata parte del contratto di assicurazione sulla vita dedotto in giudizio e, pertanto, non può essere destinataria delle domande di nullità, annullamento, risoluzione e

consequenti restituzione delle somme e/o risarcimento del danno per un contratto del quale non ha mai assunto la qualifica di parte; nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto; tenuto conto del contegno avversario e della promozione di un procedimento manifestamente pretestuoso, già in sé rilevante ex art. 96, comma 1, c.p.c., si chiede la condanna dell’attrice per responsabilità aggravata; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari; nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: dichiarare surrogata la BPER in ogni diritto già spettante all’attrice in conseguenza della stipulazione della polizza vita n. 50008828 o comunque pronunciare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire alla BPER di ottenere la corresponsione delle somme che sarebbero spettate all’attrice in relazione alla predetta polizza vita, con condanna dell’attrice a corrispondere alla BPER anche le cedole annuali incassate; in ipotesi di condanna della Banca convenuta al risarcimento del

danno subito dall'attrice, determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile tenendo conto del concorso dell'attrice nella determinazione del danno ex art. 1227 c.c., per non avere riscattata la polizza nonostante l'informativa di [REDACTED] del giugno 2008 di cui al doc. 3 prodotto dall'attrice; in ipotesi di condanna della banca convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice, determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile sottraendo, anche attraverso compensazione con le somme che la prima fosse condannata a corrispondere alla seconda, l'entità del pregiudizio conseguente all'impossibilità di ottenere la polizza ed i diritti che sarebbero stati attribuiti a seguito dell'adesione all'operazione straordinaria adottata da [REDACTED] S.P.A. - da accertarsi attraverso disponendo CTU -, ovvero dell'entità del pregiudizio conseguente all'impossibilità di computare in riduzione del danno in ipotesi riconosciuto all'attrice il valore della polizza e dei diritti - da accertarsi attraverso disponendo CTU - che sarebbero ad essa stati attribuiti a seguito dell'adesione all'operazione straordinaria di [REDACTED] alla quale l'attrice non ha aderito con conseguente responsabilità della stessa ex art. 1227 c.c.; NEI CONFRONTI DELLE CHIAMATE IN CAUSA IN VIA SOLIDALE FRA LORO PER I DIVERSI TITOLI DEDOTTI: accertare e dichiarare che l'unico soggetto di diritto che potrà ritenersi responsabile dei fatti lamentati dall'attrice è [REDACTED] S.P.A. e conseguentemente condannare [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [REDACTED] n. 11, (CF e n. iscrizione al registro delle imprese di Milano [REDACTED]) a pagare e tenere manlevata la BPER delle somme che questa si vedesse costretta a corrispondere all'attrice in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate dalla sig.ra [REDACTED], oltre interessi dal dovuto al saldo, ivi comprese le somme relative alle spese di lite; accertare e condannare [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in [REDACTED] viale




██████████, (CF e n. iscrizione nel registro delle imprese di Roma
██████████) ad indennizzare la BPER, condannando ██████████ di
██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante, a restituire e tenere
manlevata la BPER dell'importo complessivo che questa fosse costretta a
pagare alla sig.ra ██████████ per i fatti di causa, oltre interessi dal
dovuto al saldo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che la BPER
fosse costretta a sborsare all'attrice, per i fatti di cui è causa, ivi comprese le
somme relative alle spese di lite; con vittoria di spese, competenze ed onorari
nei confronti di entrambe”;

per le terze chiamate in causa ██████████ S.P.A. e ██████████
██████████ S.P.A. (come da comparsa di risposta): “respingere tutte le
domande di nullità, annullamento e risoluzione della polizza n. 000508828
avanzate nei confronti della BPER ██████████ e
del ██████████ per palese improponibilità delle stesse nei
confronti di soggetti non parti contraenti la polizza; respingere altresì ogni
domanda nei confronti degli stessi istituti di credito di risarcimento del danno
e di restituzione di somme; respingere infine tutte le domande formulate da
██████████ nei confronti di ██████████, chiamata in causa,
per la loro totale infondatezza; con il favore delle spese di giudizio”.


Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ha
convenuto in giudizio la BPER ██████████ s.c. affinché
venisse dichiarata la nullità, l'annullamento o la risoluzione per
inadempimento della convenuta del contratto di assicurazione stipulato con
polizza n. ██████████ da essa sottoscritta in data 31/5/01, con conseguente
condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate, pari a €
206.582,76, oltre a rivalutazione e interessi e al risarcimento del danno “di
mancata rendita”. A fondamento delle proprie richieste ha sostenuto di aver
sottoscritto la polizza a seguito delle insistenti proposte avanzate dal



funzionario incaricato dell'agenzia della ██████████ S.P.A., della quale era da tempo cliente, che le aveva assicurato la mancanza di rischi dell'investimento, per il quale era garantito il rimborso minimo dell'intero capitale versato; che in precedenza non aveva stipulato alcun contratto di investimento e non aveva ricevuto dalla banca, né aveva fornito alla stessa, le specifiche informazioni sulla tipologia e rischiosità dell'investimento e sul proprio profilo di investitore; che nel corso del rapporto aveva ricevuto solo generiche e incomplete informazioni da soggetti diversi da quelli con i quali concluso il contratto; che, pertanto, il contratto stesso doveva considerarsi invalido per contrarietà alle norme imperative contenute nel TUF, annullabile per vizio della volontà – volontà che non avrebbe mai manifestato se avesse saputo di poter perdere interamente il capitale investito – e comunque soggetto a risoluzione per grave inadempimento da parte della banca agli obblighi di forma e di informazione previsti dallo stesso testo unico. Ha aggiunto che nel rapporto in questione era subentrata la convenuta B█████ P█████'E█████ – a seguito di acquisto dall'avente causa dalla Banca ████████ del ramo di azienda nel quale era compreso –; che la polizza in questione, del tipo index linked, era collegata ad un titolo obbligazionario emesso da un società del gruppo Lehman Brothers e che, subito dopo la nota crisi che aveva coinvolto la banca americana, la convenuta le aveva formulato una proposta di liquidazione al 50% del valore della polizza o, in alternativa, la sua sostituzione con un nuovo prodotto che le avrebbe consentito di ricostituire, alla data del 16/8/12, l'intero patrimonio investito: proposta che non aveva ritenuto di poter accettare, anche in considerazione dei tempi brevissimi imposti per la decisione dalla banca.

La B█████ P█████'E█████ si è costituita eccependo la propria estraneità al rapporto contrattuale dedotto in giudizio dall'attrice, consistente in un contratto di assicurazione sulla vita stipulato con la ████████ ████████ A. (oggi ████████ S.P.A.), e chiedendo il rigetto delle



domande spiegate dalla [REDACTED]. In subordine, ha chiesto che l'eventuale danno subito dall'attrice venisse valutato tenendo conto del suo concorso di colpa nella produzione dello stesso, per non aver richiesto la liquidazione anticipata della polizza nonostante le fosse stato regolarmente comunicato l'andamento del rapporto, e dell'aggravamento del medesimo danno causato dalla mancata adesione dell'attrice medesima alla proposta di liquidazione definitiva o sostituzione della polizza che le era stata sottoposta dopo il manifestarsi della crisi della Lehman Brothers. In caso di sua soccombenza ha, inoltre, chiesto di essere manlevata da ogni pagamento e spesa conseguente dalla [REDACTED] S.P.A., emittente della polizza e unico soggetto eventualmente responsabile, e dalla [REDACTED] S.P.A., che le aveva ceduto il ramo di azienda comprendente il rapporto in questione obbligandosi ad indennizzarla per ogni passività non risultante dalla "situazione patrimoniale definitiva" al momento della cessione. A tale scopo ha provveduto alla chiamata in giudizio della [REDACTED] S.P.A. e della [REDACTED] S.P.A., che si sono costituite chiedendo il rigetto delle domande spiegate dalla [REDACTED], la quale, a sua volta, pur ribadendo, in via principale, le richieste formulate nei confronti della Banca Popolare dell'Adriatico, ha esteso le medesime richieste anche ai terzi chiamati in causa.

Quindi, dopo lo scambio di memorie ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 5/03, all'esito di istanza di fissazione dell'udienza di discussione depositata dall'attrice, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulle produzioni documentali delle parti.


Motivi della decisione

Le domande spiegate dall'attrice nei confronti della originaria convenuta e del terzo chiamato [REDACTED] S.P.A. non possono trovare accoglimento, non essendo ravvisabili i profili di nullità e annullabilità del contratto dedotto in giudizio sui quali si fondano e non sussistendo, nei loro

confronti, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione dello stesso contratto.

La valutazione nel merito dei profili di nullità, annullabilità o risolubilità del contratto, infatti, non può ritenersi in astratto preclusa dalla pacifica mancanza di qualità di parte della convenuta B. Popolare e della sua dante causa al rapporto contrattuale intercorso fra l'attrice e l'emittente della polizza per cui è causa, atteso che le richieste formulate da essa attrice nei confronti della banca che ha svolto mere funzioni di intermediario o distributore appaiono interpretabili come dirette all'accertamento incidenter tantum della nullità, annullabilità o risolubilità del contratto da essa proposto, al fine di accertare la sua responsabilità nei confronti dell'attrice per averla indotta a stipulare un contratto invalido o suscettibile di essere dichiarato inefficace.

Tuttavia, conformemente al consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, si deve ritenere che le polizze index linked come quella per cui è causa, pur avendo un'elevata componente finanziaria, rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l'assicuratore corre il rischio cosiddetto demografico, in quanto la prestazione (ancorché agganciata al valore di un fondo comune o di un indice) è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall'assicuratore, quanto meno, nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza. Sebbene all'apparenza tali prodotti siano quindi molto simili ai fondi di investimento, le loro modalità di funzionamento prevedevano, sino all'entrata in vigore, nel luglio del 2007, della modifica introdotta dall'art. 25 bis del TUF, una regolamentazione diversa rispetto a quella concernente i prodotti finanziari, in quanto alle predette polizze, doveva applicarsi la normativa del codice delle assicurazioni, quali "prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione", non soggetti alle disposizioni previste per le sollecitazioni



all'investimento in strumenti finanziari. Alla stregua del noto principio del tempus regit actum, il contratto assicurativo per cui è causa (sottoscritto nel maggio del 2001) non risulta quindi sottoposto alla disciplina del T.U.F. in materia di investimenti in prodotti finanziari, né alla normativa regolamentare in esso richiamata, con la conseguente inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni dettate da tale normativa con riferimento alla necessità della stipula in forma scritta del contratto quadro di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti e agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario. Ne discende che non può ritenersi sussistente, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, alcuna delle ipotesi di nullità del contratto in questione eccipite dall'attrice con riguardo all'asserito contrasto con norme che non ne disciplinano né la formazione né il contenuto.


Anche la richiesta di annullamento dello stesso contratto non può trovare accoglimento, stante la mancanza di prova e deduzione di specifici e circostanziati elementi in ordine all'esistenza di un consenso dato per errore essenziale e riconoscibile, estorto con violenza o carpito con dolo dai quali desumere l'esistenza di vizi della volontà del contraente. L'attrice, infatti, oltre alle generiche e non provate deduzioni relative alle pressioni e assicurazioni sulla convenienza dell'operazione ricevute dall'incaricato della banca al momento della stipula, ha sostenuto che il suo consenso alla sottoscrizione della polizza trovava la sua fondamentale ragione nella previsione contrattuale relativa alla garanzia di restituzione del 100% del capitale investito contenuta nella nota informativa ricevuta al momento della sottoscrizione – nella quale il prodotto in questione era indicato con la dicitura "progetto Performance 7 con capitale garantito e rendimento annuo variabile" ed era specificamente indicato che il capitale minimo garantito alla scadenza corrispondeva al 100% del capitale iniziale –, e che non avrebbe mai stipulato il contratto, se avesse saputo di correre il rischio di




perdere le somme versate. Tale rilievo, tuttavia, non può considerarsi, neppure astrattamente, idoneo a configurare un vizio della volontà sotto il profilo dell'errore riguardante, ex art. 1429 n. 2 c.c., l'identità ovvero una qualità dell'oggetto della prestazione intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato e non sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare (ipotesi che certamente esula dalla previsione dell'art. 1427 e ss. c.c.), ma sembra piuttosto afferire ad un eventuale errore di interpretazione del contratto stesso che, peraltro, come ⁵¹dirà fra breve con riguardo alle domande formulate nei confronti di [REDACTED], non sussiste.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di risoluzione, si deve rilevare che la [REDACTED] ha fondato la propria pretesa nei confronti della Banca Popolare [REDACTED] e della [REDACTED] - subentrate nella posizione della originaria intermediaria [REDACTED] - sia sull'inosservanza della normativa contenuta nel TUF, sia sull'inadempimento dell'obbligo di rimborsare il capitale minimo garantito espressamente previsto nella polizza. Entrambe le argomentazioni, tuttavia, non possono essere condivise, atteso che, da un lato, gli obblighi e i doveri imposti dalla normativa invocata non si applicano, come si è detto, ai contratti di assicurazione stipulati prima del 2007, e che, dall'altro, deve escludersi che degli eventuali inadempimenti da parte dell'assicuratore agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione - inadempimenti che potrebbero, in ipotesi, giustificare la risoluzione del contratto stesso - possa rispondere l'intermediario, il quale dovrà rendere conto esclusivamente della conformità del suo comportamento rispetto agli obblighi normativi e contrattuali relativi allo svolgimento della attività di intermediazione da esso svolta.

Diversamente deve argomentarsi con riguardo alla posizione dell'altro terzo chiamato in causa [REDACTED]. Se, infatti, le richieste della [REDACTED] dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento del




contratto assicurativo non possono trovare accoglimento, neppure nei suoi confronti, per i motivi già esposti, si deve ritenere che la domanda di risoluzione appare, invece, fondata, dovendosi ritenere provata tanto l'obbligazione di restituzione, alla scadenza, dell'intero capitale versato dall'assicurato gravante sulla società emittente della polizza, quanto il suo inadempimento a tale obbligazione. Per quanto riguarda l'obbligazione della garanzia di restituzione del 100% del capitale iniziale, la sua previsione risulta dal chiaro tenore testuale della nota informativa che, alla pag. 2 contiene le seguenti definizioni: "PREMIO UNICO: l'importo dovuto dal contraente alla società in un'unica soluzione; CAPITALE INIZIALE: il premio unico versato; CAPITALE MINIMO GARANTITO ALLA SCADENZA: il 100% del capitale iniziale". Da tali univoche espressioni non può non desumersi l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ([redacted]), cui è subentrata [redacted] S.F.A.) di restituire, alla scadenza, quanto meno, una somma corrispondente al premio versato dall'assicuratore e tale previsione non palesa alcun contrasto con il successivo art. 2 delle premesse, secondo il quale le prestazioni dell'assicuratore sono "collegate all'andamento di un basket di venti titoli azionari presi a riferimento; l'assicurazione comporta rischi finanziari a carico del contraente riconducibili all'andamento dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni...; la società... investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in euro che prevede lo stacco di cedole annuali variabili; per la specificità di questo contratto, direttamente collegato al titolo obbligazionario strutturato suddetto... la società si riserva di chiudere anticipatamente e senza preavviso la sottoscrizione delle proposte; la società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'ente emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al contraente".



Da un lato, infatti, l'assunzione dell'obbligazione di garantire la restituzione del 100% del premio versato è espressamente contenuta nell'art 2.1 della detta nota informativa – che recita: “la società alla scadenza contrattuale del 31/5/09 corrisponde al beneficiario la somma dei seguenti due importi: il capitale iniziale pari al premio versato; è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale...” – a carico della impresa assicuratrice (nelle definizioni è specificato che per società si deve intendere impresa assicuratrice) e non può quindi sostenersi, come fa [REDACTED] che la garanzia fosse a carico della Lehman Brothers Holdings, emittente del titolo strutturato acquistato dall'assicuratore per far fronte agli impegni derivanti dalla polizza. Dall'altro, le successive avvertenze circa l'assunzione di rischi finanziari a carico del contraente riguardano, evidentemente, le prestazioni ulteriori, relative al pagamento delle cedole e al riscatto anticipato, dovute dall'assicuratore, che ha garantito, in ogni caso, il rimborso totale del capitale alla scadenza.

D'altro canto, l'inadempimento da parte di [REDACTED] all'obbligo di restituzione è stato espressamente confermato dalla parte – che ha sostenuto, in comparsa di costituzione, che “alla scadenza del contratto, essendo stata sospesa la esigibilità della obbligazione sottostante al contratto stesso e non potendosi conoscere la sua svalutazione di mercato, vi è stata l'impossibilità di liquidare la polizza, per fatto alla [REDACTED] non imputabile” –, con la conseguenza che, fermo restando l'inadempimento, la richiesta di risoluzione del contratto deve trovare accoglimento, non potendosi dubitare della sua gravità, in quanto relativo all'obbligazione primaria ed essenziale del contratto stesso e non essendo condivisibili, per i motivi esposti i rilievi dell'assicuratrice circa l'esistenza di esimenti.

Alla dichiarazione di risoluzione conseguono gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., con conseguente obbligo della [REDACTED] di restituire le somme ricevute in esecuzione dello stesso, pari a € 206.582,76



oltre interessi al tasso legale dalla data della stipula, corrispondenti al premio versato, come non è in contestazione, previa detrazione delle somme ricevute dalla [redacted] a titolo di corresponsione delle cedole, pari a € 34.603,85, oltre interessi al tasso legale dal 17/11/09 (data della notifica della comparsa di risposta, non avendo specificato la convenuta le date in cui sono stati effettuati i versamenti) come richiesto dalla [redacted] e non contestato dall'attrice. In conformità della richiesta dell'attrice, inoltre, la [redacted] deve essere condannata al risarcimento del danno causato dal suo inadempimento che ha provocato la risoluzione del contratto, consistente nella perdita di altre occasioni di investimento che il cliente avrebbe con probabilità effettuato con quel denaro, in mancanza dell'inadempimento della società; danno che, nel caso di specie, si reputa equo liquidare in un importo pari alla somma risultante dall'applicazione del tasso del 2% sulla somma dovuta dalla data di maturazione del credito inadempito (31/5/09), in considerazione dei rendimenti medi dei titoli di stato nel periodo in questione.

In considerazione dell'esito della controversia e delle iniziative processuali rispettivamente assunte, nonché dei motivi della decisione, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] nei confronti della B. P. [redacted] s.c., della [redacted] S.P.A. e della [redacted] S.P.A., respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione così provvede;

1) respinge le domande proposte dalla [redacted] nei confronti della B. P. [redacted] s.c. e della [redacted] S.P.A.;

2) dichiara la risoluzione per inadempimento della [redacted] S.P.A. del contratto di assicurazione avente per oggetto la polizza n. 000508828 stipulato dalle parti in data 31/5/01;

3) condanna la [redacted] S.P.A. al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 206.582,76 oltre interessi al tasso legale dal 31/5/01 al 31/5/09 e interessi al tasso legale maggiorato del 2% dall'1/6/09 al saldo, previa detrazione della somma di € 34.603,85, oltre interessi al tasso legale dal 17/11/09 al saldo;

4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III^o sezione civile del Tribunale, il giorno 10/4/12.


Il giudice estensore

(dott. Stefano Cardinali)



Il presidente

(dott.ssa Elena Raganelli)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 02 MAG 2012



CANCELLIERE CT
Dott.ssa Pia Carmela Fusco